Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 324.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E., Federico Baistrocchi, e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in servizio permanente effettivo Federico Baistrocchi, e ai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 325.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 326.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 327.

Norme per la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, il quale deferisce al Governo di stabilire gli organici del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e di procedere alla revisione dei ruoli centrali e provinciali dell'Amministrazione dell'agricoltura, dettando anche le norme relative alla prima attuazione degli organici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia del Regno.

Alla costituzione ed alla soppressione di Uffici staccati di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, si provvede con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Fermo il disposto del precedente comma, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno adottate, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni relative al mantenimento come Uffici staccati, o alla soppressione delle esistenti Sezioni staccate di Cattedre, le quali nel frattempo si intendono conservate.

Art. 2.

Gli Uffici staccati dipendono dall'Ispettorato provinciale. Le loro funzioni, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, possono essere limitate con disposizione del Ministro per l'agricoltura e le foreste a determinati rami di servizio.

Art. 3.

I servizi degli affari generali e del personale sono attribuiti ad apposito Ufficio centrale. È soppressa la divisione del personale, istituita con R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183.

Art. 4.

Sono soppressi i seguenti ruoli organici del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) Amministrazione centrale:

1. Ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo *A*);
2. Ruolo per il servizio dei progetti economici (gruppo *B*);
3. Ruolo d'ordine (gruppo *C*);
4. Ruolo del personale subalterno.

b) Amministrazione provinciale:

1. Ruolo di gruppo *B* delle Regie stazioni sperimentali agrarie;
2. Ruoli di gruppi *B* e *C* dei servizi di meteorologia e geofisica;
3. Ruolo del personale degli ispettori per le malattie delle piante (gruppo *A*);
4. Ruolo di gruppo *B* dei Regi stabilimenti ittiogenici;
5. Ruolo degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario (gruppo *C*);
6. Ruolo transitorio dei direttori ed assistenti delle Cantine ed Oleifici sperimentali (gruppo *A*);
7. Ruolo transitorio dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (gruppo *B*).

È altresì soppresso il ruolo del personale di ragioneria della Milizia nazionale forestale (gruppo *B*), istituito con l'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 477.

Art. 5.

I ruoli organici:

del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*);

del personale di gruppo *A* delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

degli enotecnici, direttori ed assistenti di vivai di viti americane (gruppo *A*);

del personale di gruppo *A* e del personale subalterno dei Regi stabilimenti ittiogenici;

del personale subalterno dei servizi di meteorologia e geofisica;

del personale subalterno del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle annesse tabelle *A, G, I, L, H, M*, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Sono costituiti i ruoli:

del personale tecnico - gruppo *A*;

del personale tecnico - gruppo *B*;

del personale dei segretari contabili - gruppo *B*;

del personale d'ordine - gruppo *C*;

del personale subalterno;

con gli organici risultanti dalle annesse tabelle *B, C, D, E, F*, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Restano invariati i ruoli del personale subalterno delle Regie stazioni sperimentali agrarie, di gruppo *A* dei servizi di meteorologia e geofisica, e di gruppo *A* del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, secondo le allegate tabelle *G, H, M*, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Restano altresì invariati i ruoli del personale militare della Milizia nazionale forestale e i ruoli del personale per il Nucleo dell'organo dell'alimentazione.

I ruoli transitori degli Istituti zootecnici e i ruoli transitori del personale forestale civile sono conservati in conformità delle allegate tabelle *N, O, P*, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

I posti che si renderanno vacanti nei predetti ruoli transitori, potranno essere coperti mediante promozione dai gradi inferiori, rimanendo soppresso, a cominciare dal grado meno elevato, un numero di posti corrispondente alle vacanze.

Il 2° comma dell'art. 7 del R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, nonchè il 2° comma dell'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e la tabella *C*, annessa alla legge medesima, sono abrogati.

I posti del ruolo di gruppo *B* del personale di ragioneria della Milizia nazionale forestale, soppresso con l'ultimo comma del precedente art. 4, sono portati in aumento a quelli di pari grado del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella *C* annessa al R. decreto legge 8 giugno 1936, n. 1120.

Art. 6.

Nel ruolo tecnico di gruppo *A*, di cui alla tabella *B*, è inquadrato il personale attualmente appartenente ai soppressi ruoli di gruppo *A* del personale tecnico dell'agricoltura e degli ispettori per le malattie delle piante.

È altresì inquadrato nello stesso ruolo tecnico di gruppo *A* il personale che sia stato trasferito di fatto da oltre un quinquennio al soppresso ruolo tecnico dell'agricoltura da ruoli transitori dello stesso gruppo, aventi grado finale non inferiore a quello del ruolo ordinario.

Nel ruolo tecnico di gruppo *B*, di cui alla tabella *C*, è inquadrato il personale dei soppressi ruoli dello stesso gruppo, del servizio dei progetti economici e dei servizi di meteorologia e geofisica.

Nel ruolo dei segretari contabili, gruppo *B*, di cui alla tabella *D*, è inquadrato il personale dei soppressi ruoli dello stesso gruppo delle Regie stazioni sperimentali agrarie e dei Regi stabilimenti ittiogenici.

Il personale appartenente ai soppressi ruoli di gruppo *C*: ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale, aiutanti tecnici del bonificamento agrario e servizi di meteorologia e geofisica, è inquadrato nel ruolo d'ordine di gruppo *C* di cui alla tabella *E*.

Nel ruolo del personale subalterno, di cui alla tabella *F*, è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale. Sono altresì inquadrati nel predetto ruolo gli uscieri capi, uscieri ed inservienti appartenenti al ruolo del personale subalterno dei servizi di meteorologia e geofisica, nonchè gli inservienti appartenenti ai ruoli del personale subalterno dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo avranno luogo nel grado attualmente rivestito e con conservazione dell'attuale anzianità.

Per il personale di cui al secondo comma, l'inquadramento ha luogo nel grado di fatto attribuito da oltre un quadriennio nel ruolo tecnico soppresso e con la relativa anzianità.

Art. 7.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire che facciano passaggio nel ruolo tecnico di gruppo *A* i funzionari del ruolo amministrativo (gruppo *A*) che siano forniti di laurea in scienze agrarie, in ingegneria, o in zooiatria, purchè gli interessati presentino domanda di trasferimento entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'impiegato trasferito è collocato nel nuovo ruolo col proprio grado e conservando la propria anzianità di grado e complessiva.

In corrispondenza dei posti che, per effetto del passaggio di ruolo, previsto dal presente articolo, si renderanno vacanti nel ruolo amministrativo, potranno essere coperti altrettanti posti di grado 11° nel ruolo stesso.

In ogni grado del ruolo amministrativo dovrà mantenersi scoperto — ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — un numero di posti corrispondente a quello dei soprannumero che risultino nell'ugual grado del ruolo tecnico in dipendenza dei passaggi di cui al primo comma, effettuati nello stesso grado ed in quelli superiori.

Il graduale riassorbimento dei soprannumero nel ruolo tecnico è operativo, anzitutto, per la eliminazione delle eccedenze risultanti dai suindicati trasferimenti.

Art. 8.

I funzionari già appartenenti ai soppressi ruoli transitori dei direttori e assistenti delle Cantine ed Oleifici sperimentali e dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, sono collocati in soprannumero nel ruolo tecnico di gruppo corrispondente, nel grado attualmente rivestito e secondo la rispettiva anzianità. Però, ai fini dell'inquadramento, la posizione attuale del personale è considerata secondo le disposizioni speciali eventualmente ad esso relative.

Le eccedenze saranno riassorbite con le successive vacanze, ma l'esistenza del suindicato personale in soprannumero non influisce sulla disponibilità dei posti nei gradi inferiori a quelli in cui risultano le eccedenze.

I suddetti funzionari conservano a titolo personale la rispettiva qualifica attuale.

Art. 9.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di conferire non oltre 38 posti del grado iniziale del ruolo tecnico di gruppo *A* mediante un concorso per titoli e per esami da indire tra il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli Ispettorati agrari compartimentali e, in genere, tra il personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dello Stato e quello appartenente alle Cattedre ambulanti di agricoltura non avente rapporto stabile di servizio.

Le norme e le modalità del concorso saranno fissate nel bando dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ferme restando le disposizioni vigenti relative al requisito del possesso del titolo di studio e alle preferenze.

Per l'ammissione al predetto concorso, si prescinde dal limite massimo di età, ed è valida anche la laurea in ingegneria nei riguardi del personale non di ruolo, che, da almeno un quinquennio, abbia esercitato mansioni proprie del ruolo tecnico dell'agricoltura.

Se all'atto del conferimento delle nomine ai posti predetti non siano ancora stati effettuati inquadramenti e collocamenti nel grado suindicato previsti dal presente decreto, le nomine stesse avranno luogo con riserva di anzianità a favore del personale da inquadrare o collocare nel grado medesimo.

Art. 10.

Per l'accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, dell'esistenza del rapporto stabile di servizio e dei requisiti di idoneità tecnica e politica del personale appartenente alle Cattedre, nonchè per la proposta al Ministro della dispensa dal servizio del personale stesso non riconosciuto idoneo, è istituito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, un Comitato composto dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, presidente, dai direttori generali del Ministero e da un ispettore generale del ruolo tecnico. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 9°.

Il predetto Comitato potrà sentire, anche verbalmente, gli ispettori agrari compartimentali per quanto concerne il personale, che, alla data del presente decreto, si trovi presso le Cattedre della rispettiva circoscrizione.

Art. 11.

Il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura che sia riconosciuto in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, è inquadrato secondo le seguenti norme.

Il personale tecnico superiore, di cui alla lettera *a*) dell'art. 21 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, è collocato nel ruolo tecnico di gruppo *A* ed il personale tecnico inferiore, previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo, nel ruolo tecnico di gruppo *B*.

Agli effetti del comma precedente, i direttori di Cattedra ambulante di agricoltura sono provvisoriamente collocati al grado 7°, i reggenti di Sezione e gli assistenti al grado 10° e gli esperti al grado 11°.

Il personale di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 21 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e il personale d'ordine sono rispettivamente collocati al grado iniziale del ruolo dei segretari contabili (gruppo *B*) e di quello di gruppo *C*, di cui alle tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto.

Il personale subalterno è collocato fra gli agenti tecnici o gli inservienti del ruolo di cui alla tabella *F*.

Al conferimento dei gradi superiori sarà provveduto nei modi previsti dai successivi articoli 15 e 16.

Art. 12.

L'inquadramento del personale, di cui al precedente articolo, avverrà in base alla qualifica rivestita, o, in mancanza, alle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1935, n. 1220, oppure in base alla qualifica o funzioni attuali quando l'una o le altre risultino rispettivamente inferiori a quelle rivestite alla data predetta.

Per il personale assunto in seguito a concorsi non ancora espletati alla data di cui sopra, si terrà conto della qualifica conseguita con il provvedimento di nomina.

L'accertamento della qualifica o delle funzioni, di cui sopra, è fatto sulla base di dichiarazione del commissario per l'amministrazione della Cattedra, per quanto riguarda la carica di direttore, e del direttore per tutto il restante personale. La dichiarazione del direttore dovrà essere confermata dal commissario.

Le stesse dichiarazioni dovranno pure contenere, ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 13, 15 e 17, l'indicazione della decorrenza di conferimento della qualifica o delle funzioni e il periodo di effettivo servizio prestato, nonchè l'ammontare dello stipendio o paga, del supplemento di servizio attivo e dell'indennità temporanea mensile (caro-viveri) o aggiunta di famiglia in godimento del predetto personale.

Art. 13.

Il personale, di cui agli articoli 6, 7, 8, 11, è collocato nei singoli gradi secondo l'ordine risultante dalla rispettiva anzianità di grado.

Per il personale proveniente dalle Cattedre è considerato come anzianità di grado, ai fini di cui al precedente comma, il periodo di effettivo servizio prestato dalla data di conferimento della qualifica o delle funzioni in base alle quali si effettua l'inquadramento.

Per i reggenti di Sezione al servizio prestato con tale qualifica si aggiunge, ai fini di cui sopra, quello eventualmente prestato come assistente con rapporto stabile di servizio.

Art. 14.

Le eventuali eccedenze, che, in conseguenza dell'applicazione dei precedenti articoli, risultassero rispetto ai posti di organico, saranno riassorbite con le successive vacanze nel grado e nei gradi superiori.

Salvo il disposto degli articoli 8 e 9 non si effettuano nuovi reclutamenti per ciascuno dei ruoli fino a che, dopo il completo riassorbimento del personale in soprannumero nel ruolo stesso, non si verifichino le necessarie vacanze.

Art. 15.

Nella prima applicazione del presente decreto alla copertura dei posti disponibili nei singoli gradi dei ruoli nei quali ha luogo l'immissione di personale proveniente dalle Cattedre, si provvede mediante promozioni sulla base di una graduatoria di merito da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza:

a) per il predetto personale proveniente dalle Cattedre, delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) per il personale statale, che deve essere provvisto dell'anzianità necessaria per l'avanzamento, delle disposizioni che subordinano agli esami la promozione al grado 8° di gruppo *A*, al grado 9° di gruppo *B* ed all'11° di gruppo *C*.

I direttori delle Cattedre possono essere promossi ai gradi 6° e 5° se siano in possesso di una anzianità di servizio prestato presso le Cattedre con la qualifica di direttore rispettivamente di almeno tre e sei anni.

I reggenti e gli assistenti possono essere promossi ai gradi 9°, 8° e 7° se siano in possesso di una anzianità di servizio prestato presso le Cattedre nelle dette qualifiche rispettivamente di almeno tre, sei e nove anni.

Ai fini del precedente comma, il periodo di servizio prestato in qualità di assistente è cumulabile con quello di reggente.

Il personale delle Cattedre, inquadrato nei ruoli di gruppo *B*, può essere promosso ai gradi 10°, 9° e 8° se sia in possesso di una anzianità di servizio prestato presso le Cattedre rispettivamente di almeno 7, 10 e 13 anni nella qualifica o funzioni in base alle quali è stato effettuato l'inquadramento.

Il personale proveniente dalle Cattedre e inquadrato nel gruppo *C* può essere promosso ai gradi 12°, 11°, 10° e 9° se sia in possesso di una anzianità di servizio prestato presso le Cattedre rispettivamente di almeno 2, 10, 12 e 15 anni, nella qualifica o funzioni in base alle quali è stato effettuato l'inquadramento.

Per il personale delle Cattedre inquadrato come inserviente sarà richiesta, ai fini della promozione a usciere, usciere capo e primo commesso, un'anzianità di servizio prestato presso le Cattedre di almeno tre anni e per la promozione a commesso capo un'anzianità di almeno 7 anni; per il personale inquadrato come agente tecnico sarà richiesta un'anzianità di quattro anni per l'avanzamento ad agente tecnico capo.

Art. 16.

Nella prima attuazione del presente decreto, all'atto del conferimento al personale proveniente dalle Cattedre delle promozioni ai gradi 8° del ruolo tecnico di gruppo *A*, 9° dei ruoli di gruppo *B* e 11° dei ruoli di gruppo *C*, sarà lasciato disponibile un numero di posti corrispondente a quello del personale statale, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, possegga i requisiti per l'ammissione agli esami di avanzamento ai gradi medesimi.

Nei gradi di cui al comma precedente, dopo espletati gli esami, l'ordine definitivo di ruolo tra il personale statale che abbia superato gli esami e quello proveniente dalle Cattedre e promosso ai gradi medesimi, sarà stabilito mediante unica graduatoria da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fermi rimanendo, per gli impiegati statali, l'ordine rispettivo risultante dalla graduatoria del concorso e, per il personale proveniente dalle Cattedre, l'ordine rispettivo risultante dalla graduatoria di cui al primo comma dell'articolo 15.

Il personale statale del ruolo tecnico di gruppo *A* dei gradi inferiori all'8° potrà essere ammesso all'esame per l'avan-

zamento al grado 8° purchè abbia un'anzianità complessiva di servizio pari almeno ai due terzi di quella prescritta dalle norme in vigore, ma la promozione sarà conferita dopo il compimento del termine previsto dalle norme stesse.

Art. 17.

Per il personale proveniente dalle Cattedre, ai fini della determinazione dello stipendio nel grado attribuito in applicazione dell'art. 11 o nel grado conferito in applicazione dell'art. 15, è utile, rispettivamente, l'anzianità di grado prevista dall'art. 13 o quella eccedente il periodo minimo prescritto dall'art. 15 per il conseguimento dei gradi superiori.

Nei riguardi del personale subalterno è utile, ai fini della determinazione dello stipendio nel grado di commesso capo, primo commesso, usciere capo ed usciere, l'anzianità di servizio eccedente rispettivamente il periodo di anni tredici, undici, sette e tre.

Il personale di cui al presente articolo conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo già goduto per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo, indennità temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, rispetto a quello complessivamente spettantegli nella nuova posizione per gli indicati titoli. Detto assegno personale verrà riassorbito nei successivi aumenti dovuti a maturazione di periodi nel grado o a promozione di grado, ovvero ad attribuzione o incremento dell'aggiunta di famiglia.

Art. 18.

Per la determinazione dell'anzianità del personale proveniente dalle Cattedre, ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 15 e 17, saranno osservate, in quanto applicabili, e nei modi e limiti in esse stabiliti, le disposizioni che prevedono per gli impiegati statali aumenti o riduzioni dell'anzianità.

Art. 19.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di conferire non oltre:

7 posti di grado 11° del ruolo tecnico di gruppo *B*;

8 posti di grado 11° del ruolo dei segretari contabili (gruppo *B*);

22 posti di grado 13° del ruolo d'ordine (gruppo *C*);

mediante un concorso per titoli e per esami da indire per ciascuno dei ruoli anzidetti fra il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli Ispettorati agrari compartimentali e, in genere, tra il personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dello Stato e quello appartenente alle Cattedre ambulanti di agricoltura non avente rapporto stabile di servizio.

Oltre al personale di cui al precedente comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di ammettere al concorso per ciascun ruolo anche il personale dell'Amministrazione dello Stato che appartenga a ruoli del gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Le norme e le modalità del concorso saranno fissate nel bando dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ferme restando le disposizioni vigenti relative al requisito del possesso del titolo di studio e alle preferenze.

Limitatamente al concorso per il gruppo *C* potrà prescindersi dal requisito del possesso del titolo di studio nei riguardi di coloro, che, alla data del bando, abbiano prestato servizio da almeno un triennio con mansioni proprie del ruolo d'ordine.

Può essere indetto anche un concorso per 18 posti di inserviente da conferire secondo le norme in vigore al personale indicato nel presente articolo.

Per l'ammissione ai concorsi suindicati si prescinde dal limite massimo di età.

La nomina dei vincitori avrà luogo in corrispondenza alla disponibilità dei posti esistente nel complesso di ciascun ruolo dopo effettuati gli inquadramenti e collocamenti di cui agli articoli precedenti, e, eventualmente, in corrispondenza alle vacanze che si determineranno successivamente e che non siano da devolvere ad assorbimento di soprannumero.

Art. 20.

È abrogata la facoltà consentita dal 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, di assumere personale non di ruolo per i servizi degli Ispettorati agrari compartimentali.

Peraltro, nel limite di un decimo del predetto personale non di ruolo attualmente in servizio, potrà provvedersi alla sostituzione di quello che, entro il periodo di 5 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga a cessare dal servizio per cause estranee all'applicazione dei precedenti articoli 9 e 19.

Saranno corrispondentemente ridotti, fino ad eliminazione, gli stanziamenti inscritti e da inscrivere in bilancio per spese di personale in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del citato R. decreto 18 novembre 1929, n. 2071.

Art. 21.

La Commissione di disciplina del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha competenza anche per il personale dei ruoli dei Servizi di meteorologia e geofisica di cui alla annessa tabella *H*.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore con il 1° aprile 1937-XV.

Le norme che attualmente disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale appartenente alle Cattedre ambulanti di agricoltura cessano di aver vigore con il 31 marzo 1937-XV.

I Consorzi per il mantenimento delle Cattedre sono soppressi con il 30 giugno 1937-XV subentrando la gestione degli Ispettorati provinciali a partire dal 1° luglio successivo.

I contributi da corrispondere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai predetti Consorzi, in base alle disposizioni della legge 6 dicembre 1928, n. 3433, per il 4° trimestre 1936-37 saranno ridotti di quote corrispondenti all'ammontare dell'onere che si trasferisce a carico dello Stato nel periodo anzidetto per effetto dell'inquadramento del personale delle Cattedre nei ruoli statali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 147. — MANCINI.

ALLEGATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo — gruppo *A*.

Grado		
4°	— Direttori generali	N. 3
5°	— Ispettori generali	» 3 (a)
6°	— Capi divisione e ispettori superiori	» 19
7°	— Capi sezione e ispettori capi	» 22
8°	— Consiglieri	» 15
9°	— Primi segretari	» 22
10° 11°	— Segretari — Vice segretari	» 32
		N. 116

(a) Nella prima attuazione del presente decreto può essere anche conferito un posto in soprannumero, da riassorbire con la successiva prima vacanza nel grado 5° o in quello superiore.

TABELLA *B*.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE-PROVINCIALE

Ruolo tecnico dell'agricoltura — gruppo *A*.

Grado		
5°	— Ispettori generali	N. 20
6°	— Ispettori superiori	» 82
7°	— Ispettori capi	» 73
8°	— Ispettori principali	» 115
9°	— Ispettori	» 175
10°	— Ispettori aggiunti	» 179
		N. 644

TABELLA *C*.

Ruolo tecnico — gruppo *B*.

Grado		
8°	— Esperti di 1ª classe	N. 19
9°	— Esperti di 2ª classe	» 57
10° 11°	— Esperti di 3ª classe — Esperti di 4ª classe	» 206
		N. 282

TABELLA *D*.

Segretari contabili — gruppo *B*.

Grado		
8°	— Segretari contabili principali	N. 18
9°	— Primi segretari contabili	» 38
10° 11°	— Segretari contabili — Vice segretari contabili	» 69
		N. 125

TABELLA *E*.

Ruolo d'ordine — gruppo *C*.

Grado		
9°	— Archivisti capi	N. 13
10°	— Primi archivisti	» 36
11°	— Archivisti	» 60
12°	— Applicati	» 109
13°	— Alunni d'ordine	» 25
		N. 243

TABELLA *F*.

Personale subalterno

Capi agenti tecnici	N. 1
Agenti tecnici	» 10
	N. 11
Commesso capo	N. 1
Primi commessi	» 6
Uscieri capi	» 102
Uscieri	» 110
Inservienti	» 55
	N. 274

TABELLA *G*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie — gruppo *A*.

Grado		
4° 5° 6° 7°	— Direttori ordinari di 1ª classe — Direttori ordinari di 2ª classe — Direttori ordinari di 3ª classe — Direttori straordinari	N. 17
7° 8° 9°	— Vice direttori di 1ª classe — Vice direttori di 2ª classe — Vice direttori di 3ª classe	» 18
10°	— Sperimentatori	» 58
		N. 93

Personale tecnico di custodia.

Tecnici	N. 18
Bidelli	» 18
	N. 36

TABELLA *H*.

Personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica — gruppo *A*.

Grado		
5°	— Direttore	N. 1
7°	— Geofisici capi	» 3
8°	— Geofisici principali	» 2
9°	— Geofisici	» 6
		N. 12

Personale subalterno.

Custodi	N. 9

TABELLA I

Enotecnici — Direttori ed assistenti vivai di viti americane — gruppo *A.*

Grado		
7°	Enotecnici direttori di 1ª classe	N. 2
8°	Enotecnici direttori di 2ª classe	» 2
9°	Enotecnici direttori di 3ª classe	» 5
10°	Assistenti	» 3
		N. 12

TABELLA L.

Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici — gruppo *A.*

Grado		
7°	Direttore	N. 1
8°	Direttore	» 1
		N. 2

Personale subalterno

Capi piscicultori	N. 2
Piscicultori	» 4
	N. 6

TABELLA M.

Personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca — gruppo *A.*

Grado		
10°	Assistenti	N. 3

Personale subalterno.

Preparatore	N. 1

TABELLA N.

RUOLI TRANSITORI.

Personale degli Istituti zootecnici — gruppo *A.*

Grado		
9°	Direttore	N. 1

TABELLA O.

Personale civile forestale.

Gruppo *A.*

Grado		
5°	Ispettori superiori	N. 2 (a)
6°	Ispettori capi	» 8 (b)
7°	Primi ispettori	» 4
8°	Ispettori principali di 1ª classe	» 6
9°	Ispettori principali di 2ª classe	» 12
10°	Ispettore	» 1
		N. 33

(a) Di cui uno in soprannumero da riassorbire con successive vacanze.
(b) Di cui cinque in soprannumero da riassorbire come sopra.

Gruppo *B.*

Grado		
9°	Primo aiutante	N. 1

Gruppo *C.*

Grado		
9°	Archivisti capi	N. 8
10°	Primi archivisti	» 23
11°	Archivisti	» 54
12°	Applicati	» 21
		N. 106

TABELLA P.

Personale forestale civile proveniente dall'ex regime austro-ungarico.

Gruppo *A.*

Grado		
7°	Primo ispettore	N. 1
8°	Ispettori principali di 1ª classe	» 2
9°	Ispettori principali di 2ª classe	» 2
		N. 5

Gruppo *C.*

Grado		
10°	Primo archivista	N. 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 328.

Approvazione della convenzione per l'esonero della « Società anonima tramvie di Mondovì » dall'acquisto di tre vetture rimorchiate da porre in servizio sulla tramvia elettrificata Mondovì-Santuario di Vicoforte-S. Michele.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione 17 dicembre 1928, approvata con Nostro decreto 10 gennaio 1929, n. 218, per la concessione alla « Società anonima tramvie di Mondovì » dell'elettrificazione dell'esistente tramvia a vapore da Mondovì al Santuario di S. Michele;

Visto l'art. 28 della detta convenzione, col quale venne fatto obbligo alla Società concessionaria di procedere all'acquisto di tre vetture rimorchiate da porre in servizio sulla tramvia elettrificata;

Vista l'istanza 30 novembre 1935, con la quale la Società ha chiesto di essere esonerata dall'obbligo di cui sopra;

Considerato che in base ai risultati dell'istruttoria si è riconosciuto potersi esonerare la Società dall'acquisto anzidetto;

Vista la convenzione all'uopo stipulata il 14 gennaio 1937-XV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della Società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 14 gennaio 1937-XV stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società anonima tramvie di Mondovì » per l'esonero di quest'ultima dall'obbligo di acquistare le tre vetture rimorchiate previste dall'art. 28 della convenzione 17 dicembre 1928 di cui alle premesse del presente decreto, salva la facoltà alla Amministrazione di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'acquisto delle tre rimorchiate medesime, in qualsiasi momento lo giudicasse opportuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 329.
Chiusura della liquidazione del Sindacato Ligure Apuano di mutua assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede a La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, con le successive modificazioni all'una ed all'altro apportate;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1929, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato Ligure Apuano di mutua assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede a La Spezia;
Veduto il bilancio di chiusura della gestione liquidatrice al 16 agosto 1936 e l'annessa relazione illustrativa presentati dal Comitato liquidatore;
Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del sopradetto bilancio di chiusura, il Comitato liquidatore ha adempiuto alle disposizioni ad esso impartite relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che, pertanto, la liquidazione può ritenersi definitivamente esaurita;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La liquidazione del Sindacato Ligure Apuano di mutua assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede a La Spezia, disposta col R. decreto 7 febbraio 1929 è dichiarata chiusa, a tutti gli effetti di legge, secondo le risultanze del bilancio al 16 agosto 1936 reso dal Comitato liquidatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 330.
Chiusura della liquidazione del Sindacato Veronese per l'assicurazione mutua contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, con le successive modificazioni all'una ed all'altro apportate;
Veduto il R. decreto 7 giugno 1928, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato Veronese per l'assicurazione mutua contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Verona;
Veduto il bilancio di chiusura della gestione liquidatrice al 30 settembre 1936 con l'annessa relazione illustrativa presentati dal liquidatore Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro;
Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del sopradetto bilancio di chiusura, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che, pertanto, la liquidazione può ritenersi definitivamente esaurita;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La liquidazione del Sindacato Veronese per l'assicurazione mutua contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Verona, disposta col R. decreto 7 giugno 1928 è dichiarata chiusa, a tutti gli effetti di legge, secondo le risultanze del bilancio al 30 settembre 1936 reso dal liquidatore Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 331.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica « Umberto I » di Bari.

N. 331. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica « Umberto I » di Bari viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 332.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Rosario, in Forino (Avellino).

N. 332. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Forino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 333.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio di S. Michele, in Fabriano (Ancona).

N. 333. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del Suffragio di S. Michele, con sede in Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 334.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi adriatici, con sede in Venezia.

N. 334. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi adriatici, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 335.

Erezione in ente morale della Fondazione « Bartolomeo Moreschi » presso il Regio istituto tecnico agrario di Reggio Emilia.

N. 335. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Fondazione « Bartolomeo Moreschi » presso il Regio istituto tecnico agrario di Reggio Emilia, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima « Unione Esercizi Elettrici », la Società « Iesina di elettricità » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Unione Esercizi Elettrici » con sede in Roma espone di voler procedere alla fusione mediante incorporazione con le Società « Iesina di elettricità », « Elettrica Aldo Netti », « Idroelettrica Monte Amiata », « Idroelettrica della Maiella », « Impianti Elettrici », « Ferrovie e Imprese elettriche », « Imprese commerciali ed industriali » tutte con sede in Roma e « Elettrica Città di Lanciano » con sede in Lanciano;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società anonima « Unione Esercizi Elettrici » e le altre sopraindicate, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma dell'art. 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1019)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 27 marzo 1937-XV, ha presentato al Parlamento Nazionale il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937, n. 290, che reca provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di naviscuola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1937, n. 69.

(1010)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 6 marzo 1937, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

(1012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	791586	315 —	Perron Ettore di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino).	Perron Ettore di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino.
Id.	791954	140 —	Perron *Maria* di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi, dom. a Oulx (Torino).	Perron *Lorenzina-Maria* di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio dom. a Oulx* (Torino).
Redim. 3,50 % (1934)	130518	168 —	Santella *Elena-Mafalda* fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo ved. di Santella *Antonio* domiciliata a Paganica (Aquila).	Santella *Elisa-Mafalda* fu *Antimo*, minore, sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo, ved. di Santella *Antimo* dom. a Paganica (Aquila).
Buono Tesoro (1940)	1704 Serie IV	300 —	Capra Gerolamo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Volante *Rosa* fu Gerolamo. ved. Capra, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Capra Gerolamo fu Antonio minore sotto la p. p. della madre Volante *Paola*, ecc. come contro.
Id.	1691 Serie III	25 —		
Id.	1728 Serie II	500 —		
Cons. 3,50 % (1906)	318858	210 —	*Fusco* Raffaele fu Lodovico dom. in Napoli, sottoposta ad ipoteca.	*De Fusco* Raffaele ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	442142	1116, 50	*Hoessler* Marcella fu Federico dom. in Firenze con usufr. vit. a Zabban Clotilde fu Achille moglie di Zanobini Luigi dom. a Firenze.	*Kossler* o *Koessler* Marcella ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	606859	189 —	*Bottini* Giuseppe di Felice, dom. in Oleggio (Novara).	*Bottino* Giuseppe ecc., come contro.
Id.	759252	528, 50	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Giosuè* fu Francesco.	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Filippo-Giosuè* fu Francesco.
Cons. 3,50 % (1902)	1746	266 —	Lissi Carola fu Carlo, nubile, dom. in Torino.	Lissi Carola o *Carolina* fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo*, dom. in Torino.
Id.	1745	266 —	Lissi Umberto fu Carlo dom. in Torino.	Lissi Umberto fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo* dom. in Torino.
Redim. 3,50 % (1934)	412382	794, 50	Cavalli Maria fu Giovanni, *minore, sotto la p. p della madre Figone Luigia fu Antonio ved. di Cavalli Giovanni*, dom. a Varese Ligure (Spezia).	Cavalli Maria fu Giovanni dom. a Varese Ligure (Spezia).
Cert. Credito all'ordine 5 %	404	655 —	*Bossi* Luigi fu Pietro.	*Bassi* Luigi fu Pietro.
Redim. 3,50 % (1934)	33341	311, 50	*Di Manno* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Manni* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manni* dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	146215	38, 50	*Di Manno* Gustavo fu *Francesco Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	Di *Manni* Gustavo fu *Luigi-Francesso* ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	146801	59, 50	*Mathews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Mathews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.	*Matthews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Matthews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbl. Venezie 3,50	183	402,50	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vettorina*, Giuseppina, fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Bragadin Renata ved. Del Zotto Luigi e Del Zotto Caterina fu Luigi, tutti dom. a Mel (Belluno) eredi indivisi del detto loro padre.	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vetturina-Alessandra detta Vettorina*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	148276	300,50	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Elidia* fu Giuseppe ved. di Bai Antonio, dom. a Varese.	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Lidia*, ecc. come contro.
Id.	71799	94,50	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Maria* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alesasndria).	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Marianna* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alessandria).
Cons. 3,50 (1906)	847324	70 —	De Fanti Anna Maria fu *Cesare*, minore, sotto la p. p. della madre Vittani Luigia ved. De Fanti, dom. a Como.	De Fanti Anna-Maria fu *Carlo*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	221563	147 —	Mendillo *Augusta* fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Onofrio Annunziata fu Alessio, ved. Mendillo, dom. a Tripoli.	Mendillo *Grazia-Augusta* ecc. come contro.
Id.	295523	1050 —	Trupiano Faro. Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice ed eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro dom. a Cinisi (Palermo) con usufr. vit. a Trupiano Maria fu Faro moglie di Randazzo Giuseppe dom. a Cinisi (Palermo).	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice, *i primi tre minori sotto la p. p. del padre* ed eredi indivisi, ecc. come contro.
Rendita 5% (1935)	78419	1130 —	Barsi Caterina fu Giulio in Chiarini, dom. in Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Barsi Caterina fu Giulio, in Chiarini, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia* fu Cristoforo ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
Redim. 3,50 (1934)	99293	1130 —	*Borsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	*Barsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	200110	80,50	Dato Giuseppe fu Francesco con usufr. vit. a Castellano *Filippa* fu Giuseppe vedova Dato Francesco.	Dato Giuseppe fu Francesco, con usufr. vit. a Castellano *Maria-Filippa*, ecc. come contro.
Id.	361421	2853,50	Borgogno *Iolanda-Letizia*, fu Eduardo, minore, sotto la p. p. della madre Scarsello Maddalena fu Bartolomeo, ved. Borgogno, dom. a La Morra (Cuneo).	Borgogno *Iolanda-Maria-Letizia* fu Eduardo, ecc. come contro.
Id.	491910	791 —	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo, ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	22577	52,50	Paredi Giuseppe fu Eusebio, dom. in Canzo, (Como).	Paredi Giuseppe fu Eusebio, *minore, sotto la p. p. della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	22576	52,50	Paredi Teresa fu Eusebio, nubile, dom. in Canzo (Como).	Paredi Teresa fu Eusebio, *minore, sotto la p. p. della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	209923	73,50	*De Crescenzo* Maria-Concetta, fu Pellegrino, moglie di Buonicanti Antonio, dom. in Mercato S Severino, con vincolo dotale.	*De Criscienzo* Maria-Concetta, ecc. come contro.
Id.	418390	59,50	Zanoni Laura, minore, sotto la *tutela di Zanoni ved. Maria* dom. a Cloz (Trento).	Zanoni Laura *fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Angeli Maria ved. Zanoni.*
Id.	7385	17,50	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Andrea* fu Giacomo, dom. a New York.	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea*, ecc. come contro.
Id.	11186	17,50	Moglia Teresa fu Antonio, moglie di *Andrea* Isola fu *Stefano* dom. a Rovegno (Pavia).	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea* fu *Giacomo* dom. a Rovegno (Pavia).
Id.	35422	70 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	111624	1250 —	*Gervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.	*Cervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.
Id.	11625	1250 —	*Gervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.	*Cervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.
Cons. 3, 50% (1906)	221443	840 —	Santiano *Teresa* di Matteo, ved. del cav. Adami Giambattista, dom. in Cuneo.	Santiano *Maria-Teresa* ecc. come contro.
Cert. di cred. 5%	2299	1005 —	*Spanapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.	*Spaccapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.
Redim. 3, 50% 1934)	307633	42 —	Caputo Maddalena fu *Francesco*, nubile, dom. in Carosino (Taranto).	Caputo Maddalena fu *Biagio-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Musciacchio Maria Giuseppa fu Michele*, dom. in Carosino (Taranto).
Id.	307634	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328836	17, 50	Caputo Maddalena fu Francesco, *minore*, sotto la p. p. della madre *Musciacchio Giuseppa* fu Michele dom. in Carosino (Taranto).	Come sopra.
Id.	205854	234, 50	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Bianca* fu Antonio ved. Fossati Bonaventura dom. a Genova.	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca-Maria* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Maria-Bianca*, ecc. come contro.
Id.	223643	112 —	Arrighini *Silvio* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Bontempi Maddalena dom. a S. Polo, frazione di Brescia.	Arrighini *Silvia* ecc. come contro.
Id.	383472	210 —	Magni *Silvia* di Paolo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Magni *Maria-Silvia-Giuseppa* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.
Cons. 3, 50 % (1906)	611507	262, 50	*Pirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.	*Cirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.
Redim. 3,50% (1934)	159727	70 —	Gerbi *Carolina* fu Sebastiano, moglie di Tartaglino Giuseppe fu Secondo, dom. in Asti (Alessandria).	Gerbi *Carlotta* ecc. come contro.
Id.	107878	400, 50	Picchini *Armando* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Torano Nuovo (Teramo).	Picchini *Ermanno*, ecc. come contro.
Id.	423922	700 —	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Albina*, fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Maria-Cristina-Albina* fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.
Id.	76272	14 —	Landolfo *Immacolata* fu Pasquale, minore, sotto la p. p. della madre Romano Concetta fu Giuseppe, ved. Landolfo Pasquale, dom. a Leverano (Lecce).	Landolfo *Concetta-Immacolata* ecc. come contro.
Id.	64626	98 —	Alghisio *Carlo* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Gina* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliato* a Milano.	Alghisio *Carla* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Angela* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliata* a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi inetresse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(799)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1937-XV

Carbonchio Ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Calitri	B	—	1
Id.	Montoro Inferiore	B	—	1
Id.	Quindici	B	—	1
Bari	Pulignano	B	—	1
Benevento	Pontelandolfo	B	—	1
Cagliari	Oristano	B	—	1
Id.	Sedilo	B	—	1
Cuneo	Bra	B	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Paliano	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	—	1
Matera	Pomarico	Cap.	—	1
Id.	Stigliano	B	—	1
Napoli	Gragnano	B	—	1
Id.	Roccarainola	B	—	1
Novara	Pettenasco	B	—	1
Pavia	Zinasco	B	—	1
Salerno	Serre	B	—	1
Sassari	Alghero	B	—	1
Terni	Sangemini	B	—	1
Id.	Terni	S	—	1
Treviso	Chiarano	B	2	—
Trieste	S. Dorligo della Valle	B	—	1
Vicenza	Montecchio Maggiore	B	—	1
Viterbo	Canino	B	—	1
			2	24

Carbonchio Sintomatico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Bellino	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			—	2

Afta Epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Bosco Marengo	B	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	—	2
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Aosta	Champorcher	B	6	—
Id.	Fiorano Canavese	B	1	—
Id.	Pont Bozet	B	4	—
Asti	Asti	B	4	—
Id.	Canelli	B	1	—
Id.	Capombrato	B	1	—
Id.	Monastero Bormida	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Bergamo	Costa Volpino	B	1	—
Id.	Entratico	B	—	1

Segue *Afta Epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Gaverina	B	—	1
Id.	Gorlago	B	1	—
Id.	Parzanica	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	S	1	1
Bolzano	Laces	B	—	1
Id.	Lasa	B	1	—
Id.	Naturno	B	1	—
Id.	Senales	B	1	—
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Collio	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Ghedi	B	1	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	1
Id.	Pisogne	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Campobasso	Gallo Natese	B	1	—
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Roccasicura	B	1	—
Id.	San Pietro Avellana	B	7	—
Como	Erba	B	1	—
Id.	Monguzzo	B	4	—
Cremona	Cingia de' Botti	B	—	1
Imperia	Chiusanico	B	1	—
Pavia	Castell. di Branduzzo	B	1	1
Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Torino	Nichelino	B	1	—
Trento	Malè	B	1	2
			63	22

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Frosinone	Colfelice	S	—	1
Gorizia	Cormons	S	1	—
Padova	Saccolongo	S	1	—
Parma	Noceto	S	1	—
Treviso	Aderzo	S	1	—
Udine	Campoformido	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	1
Id.	Camisano	S	—	2
			4	7

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	9	—
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Catanzaro	Sersale	S	—	1
Chieti	Torino di Sangro	S	1	3
Como	Barzanò	S	—	1
Id.	Sirone	S	—	1
Id.	Valsolda	S	1	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	S	—	1
Gorizia	Montespino	S	—	1
Matera	Accettura	S	—	1
Id.	Pomarico	S	1	—
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Selvazzano	S	—	1
Id.	Torreglia	S	—	1
Parma	Langhirano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Peste e setticimia dei suini*				
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
Piacenza	Piacenza	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Roma	Roma	S	3	1
Siena	Castelnuovo Berard.	S	—	1
Id.	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Siena	S	—	1
Id.	Sinalunga	S	1	—
Torino	Volpiano	S	—	1
Trento	Vallarsa	S	—	1
Trieste	Sgonico	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	2
			18	24
Morva				
Alessandria	Villadeati	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
			1	1
Farcino Criptococcico				
Agrigento	Agrigento	E	1	2
Id.	Aragona	E	1	—
Id.	Raffadali	E	3	—
Avellino	Altavilla Irpina	E	—	1
Id.	Serino	E	—	1
Id.	Pratola Serra	E	—	1
Id.	Avellino	E	—	2
Id.	Mercogliano	E	—	1
Id.	Terzigno	E	—	1
Bari	Terlizzi	E	1	—
Benevento	Paduli	E	—	1
Id.	S. Lorenzo Maggiore	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Campofranco	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	3	1
Id.	Tre Comuni	E	5	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Id.	Misterbianco	E	1	—
Napoli	Albanova	E	9	—
Id.	Arzano	E	3	2
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Aversa	E	8	1
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Carbonara di Nola	E	1	—
Id.	Casandrino	E	—	3
Id.	Caserta	E	2	—
Id.	Cercola	E	3	—
Id.	Cesa	E	2	—
Id.	Cicciano	E	2	—
Id.	Fertilia	E	6	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	7	1
Id.	Giuliano in Campania	E	1	2
Id.	Gragnano	E	1	1
Id.	Lettere	E	1	—
Id.	Marcianise	E	6	1
Id.	Napoli	E	24	12
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Palma Campania	E	1	1
Id.	Pollena Trocchia	E	3	—
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	Roccarainola	E	—	2
Id.	San Gennaro Vesuv.	E	1	—
Id.	S. Giorgio a Cremano	E	—	2
Id.	S. Giuseppe Vesuviano	E	2	—
Id.	S. Sebast. al Vesuvio	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Farcino Criptococcico*				
Napoli	S. M. Capua Vetere	E	3	—
Id.	Santa Anastasia	E	3	1
Id.	Sant'Antimo	E	2	3
Id.	Terzigno	E	3	1
Id.	Torre Annunziata	E	13	1
Id.	Torre del Greco	E	3	2
Id.	Trentola	E	3	—
Id.	Villa Literno	E	5	—
Id.	Villa Volturno	E	—	1
Id.	Visciano	E	2	—
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Salerno	Albanella	E	1	—
Id.	Angri	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Pugl.	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	2
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	—	1
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	10	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castell. del Golfo	E	9	2
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Partanna	E	3	—
Id.	Salemi	E	2	—
			97	80
Rabbia				
Ancona	Ancona	C	—	5
Padova	Trebaseleghe	C	—	1
			—	6
Rogna				
Aquila degli Abruzzi	San Demetrio	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Campolieto	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	13	—
Chieti	Gamberale	O	1	—
Gorizia	Cormons	C	1	—
Grosseto	Sorano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	—	1
Matera	Miglionico	O	1	—
Rieti	Fara Sabina	O	10	—
Id.	Labrò	O	1	—
Id.	Leonessa	O	10	—
Roma	Roma	O	4	—
Salerno	Sanza	O	—	13
Id.	Sicignano degli Alb.	O	4	—
Viterbo	Veiano	O	1	—
			174	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Agrigento	Bivona	O	1	—
Id.	San Biagio Platari	O	1	—
Catania	Vizzini	O	—	1
Grosseto	Gavorrano	C	—	1
Roma	Roma	O	3	—
Trapani	Trapani	O	1	—
			6	2
Aborto Epizotico.				
Alessandria	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Gabiano Monferrato	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Bolzano	Brunico	B	1	—
Id.	Tirolo	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	—
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1
Id.	Savignano	B	—	4
Novara	Calasea Castiglione	B	6	—
Id.	Casalvolone	B	2	—
Id.	Cannobio	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Padova	Este	B	—	1
Id.	Montagnana	B	—	1
Parma	Sesignano dè Bagni	B	1	2
Id.	Vigatto	B	—	3
Piacenza	Monticelli	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	1	—
Id.	Sant'Ilario	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	2
Id.	Guastalla	B	2	1
Id.	Suzzara	B	1	1
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	1
Id.	Scandiano	B	1	1
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Poviglio	B	1	—
Id.	Montecchio	B	—	2
Roma	Roma	B	5	—
Sondrio	Fusine	B	—	2
Trento	Rumo	B	5	—
Id.	Folgaria	B	—	3
Treviso	Fregona	B	—	1
Udine	Conegliano	B	—	3
Id.	Sacile	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
			18	23
Tubercolosi bovina				
Bari	Andria	B	2	—
Modena	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	2
Segue *Tubercolosi bovina*				
Modena	Frassinoro	B	—	1
Id.	Modena	B	—	2
Id.	San Cesario	B	—	1
Roma	Roma	B	—	3
			2	10
Diarrea dei vitelli				
Padova	Carmignado di Brenta	B	—	1
Id.	Este	B	—	1
			—	2
Difterite Aviaria				
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	1	—
			1	1
Colera dei polli				
Cuneo	Fossano	P	—	1
Imperia	San Remo	P	—	3
Padova	Massanzago	P	—	2
Id.	Padova	P	—	1
Treviso	San Pietro Feletto	P	—	1
Id.	Riese	P	1	—
Udine	Campoformido	P	—	1
			1	9
Barbone bufalino				
Salerno	Eboli	Bf	1	—

RIEPILOGO
dal 1° al 15 gennaio 1937-XV - N. 1.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	18	25	26
2	Carbonchio Sintomatico	3	2	2
3	Afta Epizootica	15	55	85
4	Malrossino dei suini	9	10	11
5	Peste e setticimia dei suini	18	27	42
6	Morva	2	2	2
7	Farcino Criptococcico	10	78	267
8	Rabbia	2	2	6
9	Rogna	13	20	189
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	8
11	Aborto Epizootico	14	25	41
12	Tubercolosi bovina	3	7	12
13	Diarrea dei vitelli	1	2	2
14	Difterite Aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	5	7	10
16	Barbone bufalino	1	1	1

B bovina; Bf bufalina; O ovina; C caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina. — *a)* i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Trenzana » (Brescia).

Con decreto Ministeriale in data 6 marzo 1937-XV, n. 1251, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Trenzana, con sede in comune di Trenzano, provincia di Brescia, deliberato nell'assemblea generale dei proprietari interessati del 29 marzo 1936.

(859)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 20 gennaio 1937-XV venne attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Longone Sabino, provincia di Rieti, e posti fonotelegrafici comunali a San Silvestro e Fassinoro, frazioni del comune di Longone Sabino, collegati tutti all'ufficio telegrafico di Rocca Ranieri.

(949)

Si comunica che il giorno 1° febbraio 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Santo, provincia di Messina.

(950)

Si comunica che il giorno 24 gennaio 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Trecasali, provincia di Roma.

(951)

Si comunica che il giorno 24 gennaio 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Peschiera Borromeo, provincia di Milano.

(952)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo in data 25 gennaio 1937-XV, che dispose lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari), sottoponendo l'azienda all'amministrazione straordinaria, di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1937-XV, con il quale il cav. notar Sergio Azzarita venne nominato commissario straordinario della Banca suddetta ed i signori Saverio Nisio fu Girolamo, avv. Francesco Saverio Pansini e cav. Sancillo Damiano membri del Comitato di sorveglianza;

Considerato che l'avv. Francesco Saverio Pansini non ha accettato la carica di membro del Comitato di sorveglianza e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Nomina

l'ing. Sergio Giancaspro a membro del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari) in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Pansini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1011)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a tre posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione a tali concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per titoli a tre posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo, grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Nei riguardi però degli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato di cinque anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-18, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 39.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età risultanti dai precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato infine a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Tale aumento si cumula con quelli di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione della domanda, non si trovino più in servizio militare.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; e nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, contava almeno due anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale statale che al 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, abbia riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di laurea in ingegneria e debbono possedere l'abilitazione professionale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle Comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, della laurea in ingegneria;

b) diploma di abilitazione professionale, nel caso in cui l'abilitazione non risulti dal diploma di laurea;

c) certificato da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso universitario e negli esami di laurea e di abilitazione;

d) certificati relativi alle prestazioni professionali rese dal concorrente;

e) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

f) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

i) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal Podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, e completata, ove occorra, da una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo per poter fruire di tale agevolazione;

m) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal Segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che posseggono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra, e quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O.;

n) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato;

o) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse utile di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), ed *n*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *l*), *m*), *o*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del personale.

Coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al terzultimo comma del precedente art. 2, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia dichiarata tale appartenenza, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato.

Gli aspiranti che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovavano in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e nei riguardi dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, dovranno allegare ai documenti richiesti una dichiarazione di prestato servizio dell'Amministrazione cui appartenevano a tale data, nonchè una dichiarazione dell'Amministrazione competente, dalla quale risulti che conseguirono l'idoneità in pubblico concorso per nomina in un ruolo del personale di gruppo *A*, entro il periodo di tempo specificato nel predetto ultimo comma dell'art. 2.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dall'articolo precedente, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo sopra indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel termine suddetto, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi al termine in parola.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Una Commissione composta del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente, del capo del Reparto tecnico dell'Azienda stessa e di un funzionario del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni — Sez. P. T. T. — di grado non inferiore al 6°, membri, esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati anche ai fini dell'ammissione al concorso, formando poi la graduatoria degli idonei.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario tecnico di grado non inferiore al 7°.

La detta Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che risultino aver riportato una media non inferiore a ottanta centesimi negli esami dei corsi universitari relativi alle materie elettriche; nonchè ai candidati che, a giudizio della Commissione, ne saranno ritenuti meritevoli per gli altri requisiti di studio o professionali di cui avranno dimostrato il possesso.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; e salvo l'applicazione dei benefici accordati dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ed, in mancanza, agli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

La graduatoria predetta verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo avere assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 9.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se non appartengano già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di ingegnere aggiunto in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di ingegnere aggiunto.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati ingegneri aggiunti ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1006)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a tre posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe (personale esecutivo, grado 11°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione a tali concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV, di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a tre posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe (personale esecutivo, grado 11°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 11° del gruppo C.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 29 anni.

Nei riguardi però degli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato di cinque anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-1918, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 43.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età risultanti dai precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato infine a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Tale aumento si cumula con quelli di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione della domanda, non si trovino più in servizio militare.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni, sempre che questi ultimi non abbiano già fruito di tale agevolazione presentandosi ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso anche nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, contava almeno due anni di inin-

terrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale statale che al 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, abbia riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado (liceo classico o scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore) o di licenza di istituto industriale o nautico.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 40 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, di maturità o licenza o abilitazione degli istituti indicati nel precedente art. 3;

b) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, e completata, ove occorra, da una dichiarazione dell'autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo per poter fruire di tale agevolazione;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista i mutilati od invalidi di guerra, e quelli per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del personale.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo, ad eccezione degli appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno esibire, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti la durata e la qualità del servizio civile effettivamente prestato, e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Quest'ultima dichiarazione non è richiesta per coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al terz'ultimo comma del precedente art. 2, i quali dovranno produrre, sempre in aggiunta ai documenti prescritti dal presente articolo, l'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia dichiarata tale appartenenza, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato.

Gli aspiranti che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovavano in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e nei riguardi dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 - ultimo comma - del presente decreto, dovranno allegare ai documenti richiesti una dichiarazione di prestato servizio dell'Amministrazione cui appartenevano a tale data, nonchè una dichiarazione dell'Amministrazione competente, dalla quale risulti che conseguirono l'idoneità in pubblico concorso per nomina in un ruolo del personale di gruppo *C*, entro il periodo di tempo specificato nel predetto ultimo comma dell'art. 2.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dall'articolo precedente, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo sopra indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel termine suddetto, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale, con l'aggiunta di un'aliquota di cinque ventesimi del voto riportato in ognuna delle prove orali facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; e salvo l'applicazione dei benefici accordati dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ed, in mancanza, agli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria predetta verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, di un professore di scuole medie, membro, e di un funzionario dell'Azienda predetta di grado non inferiore al 7°, membro.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore all'8°.

La Commissione stessa avrà facoltà di aggregarsi esperti di lingue estere per le relative prove di esame orale, obbligatoria e facoltative, sostenute dai candidati.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo avere assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se non appartengano già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di capo ufficio interurbano di 3ª classe in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di capo ufficio interurbano di 3ª classe.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati capi uffici interurbani di 3ª classe ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

I.

Composizione italiana (di cultura generale).

II.

Matematica e contabilità (Calcolo numerico, decimale e frazionario — Numeri complessi e loro riduzione in decimali e viceversa — Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice e composto — Interesse semplice e composto e sconto — Annualità per capitalizzazione e ammortamento, anticipata e posticipata — Algebra elementare, comprese le equazioni di secondo grado — Principali sistemi monetari — Cambi e calcoli relativi).

III.

a) Geografia (Fusi orari e parità oraria — L'Europa fisica e politica, con speciale riguardo ai confini, popolazioni, circoscrizioni territoriali e capoluoghi dei vari Paesi — L'Italia in particolare; sue colonie e possedimenti — Elementi di geografia commerciale interessante gli Stati Europei, e di geografia fisica e politica delle altre parti della terra).

b) Elettricità, magnetismo ed elementi di telefonia (Legge di Ohm — Circuiti derivati — Effetti della corrente — Magneti ed elettromagneti — Pile ed accumulatori — Elementi costitutivi di un apparecchio telefonico — Schemi di principio degli apparecchi ad alimentazione locale e centrale — Cenni sui commutatori urbani ed interurbani — Parti principali costituenti un ufficio interurbano — Apparecchi di protezione — Linee aeree e cavi telefonici — Elementi sull'amplificazione delle correnti alternate con speciale riguardo alla telefonia).

N.B. — Il tema sarà diviso in due parti: una per la geografia e l'altra per l'elettricità, magnetismo e telefonia.

PROVA ORALE.

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura specifica (Nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano — Carta del lavoro — Costituzione e funzione delle Corporazioni — Norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro — Norme relative al servizio telefonico contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni — Principali norme della contabilità generale dello Stato con speciale riferimento alla responsabilità dei consegnatari a danaro ed a materia).

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica — Rilevazione, spoglio ed interpretazione dei dati statistici — Espressione numerica nella statistica — Rappresentazioni grafiche).

c) Conversazione in lingua francese (obbligatoria).

d) Conversazione in lingua tedesca (facoltativa).

e) Conversazione in lingua inglese (facoltativa).

N.B. — Alla prova orale facoltativa nelle lingue tedesca o inglese, saranno ammessi soltanto i candidati che ne avranno fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro: BENNI.

(1007)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a tredici posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione a tali concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a tredici posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°), nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 12° del gruppo *C*.

Al concorso sono ammesse le donne, restando ad esse riservata solo una quota di sei posti su quelli sopraindicati.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano sorpassato l'età di 29 anni.

Nei riguardi però degli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o siano stati legionari fiumani, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato di cinque anni.

Per gli invalidi o mutilati della guerra 1915-18, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., nonchè per i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 43.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età risultanti dai precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato infine a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali. Tale aumento si cumula con quelli di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo ed è applicabile anche se i richiamati, all'atto della presentazione della domanda, non si trovino più in servizio militare.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni, sempre che questi ultimi non abbiano già fruito di tale agevolazione presentandosi ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso anche nei riguardi del personale civile non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, contava almeno due anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, non costituendo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Si prescinde pure dai limiti di età per gli aspiranti che appartengano al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al personale statale che al 7 dicembre 1936-XV si trovava in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, abbia riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola complementare (o di scuola secondaria di avviamento al lavoro) o di scuola professionale di 2° grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica).

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di quaranta giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 3;

b) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale. Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che siano ex combattenti della guerra 1915-1918 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno la copia dello stato

di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, e completata, ove occorra, da una dichiarazione dell'autorità militare comprovante tale partecipazione.

Gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, ed i legionari fiumani dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica, del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, a favore dei quali è elevato a 35 anni il limite massimo di età, dovranno comprovare l'avvenuto richiamo per poter fruire di tale agevolazione;

h) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione.

Gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare l'iscrizione ai Fasci all'estero, mediante certificato in carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero di residenza, o dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato personalmente dal segretario federale, o dalle autorità suindicate se trattasi di non regnicoli, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che possiedono il relativo brevetto e che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono dispensati dal produrre il certificato di iscrizione al P.N.F. i mutilati od invalidi di guerra, e quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del personale.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo, ad eccezione degli appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno presentare, in aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo, un'attestazione dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti la durata e la qualità del servizio civile effettivamente prestato, e la dichiarazione che il concorrente non si è presentato ad altro concorso del genere, bandito dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Quest'ultima dichiarazione non è richiesta per coloro che appartengano al personale civile non di ruolo di cui al terzo comma del precedente art. 2, i quali dovranno produrre, sempre in aggiunta ai documenti prescritti dal presente articolo l'attestazione della competente Amministrazione statale, in cui sia dichiarata tale appartenenza, e specificato il periodo e la qualità del servizio civile effettivamente ed ininterrottamente prestato, nonchè il periodo in cui l'interessato abbia reso servizio, pure ininterrotto, con funzioni proprie del gruppo *C*.

Gli aspiranti che alla data del 7 dicembre 1936-XV si trovavano in servizio civile non di ruolo comunque denominato, e nei riguardi dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, dovranno allegare ai documenti richiesti una dichiarazione di prestato servizio dell'Amministrazione cui appartenevano a tale data, nonchè una dichiarazione dell'Amministrazione competente, dalla quale risulti che conseguirono la idoneità in pubblico concorso per nomina in un ruolo del personale di gruppo *C*, entro il periodo di tempo specificato nel predetto ultimo comma dell'art. 2.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dall'articolo precedente, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo sopra indicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti che risiedono nelle Colonie è consentito di far giungere la sola domanda nel termine suddetto, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità, o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, saranno formate due distinte graduatorie dei concorrenti idonei: una per quelli maschili, ed una per le aspiranti femminili.

A parità di voti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nelle due graduatorie di cui all'articolo precedente. Peraltro, in rapporto al numero dei posti cui si riferisce ciascuna graduatoria, ed in quanto applicabili per quella relativa alle concorrenti femminili, resteranno fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nonchè i benefici accordati dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni, agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ed, in mancanza, agli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'A. O.

Saranno altresì osservate, nell'assegnazione dei posti messi a concorso, le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in favore dei concorrenti idonei che appartengano al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, e che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, contavano almeno due anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo *C*.

Le graduatorie predette verranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari dell'Azienda stessa di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

Il candidato prescelto che, senza giustificato motivo, non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, ovvero dopo avere assunto servizio lo abbandoni, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

I vincitori del concorso, se non appartengano già al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di impiegato d'ordine in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di impiegato d'ordine.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati impiegati d'ordine ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

I.

Composizione italiana (di cultura generale).

II.

Aritmetica (Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composta - Interesse semplice e composto e sconto).

III.

a) Geografia (Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare - Colonie e possedimenti italiani - Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra).

b) Elettricità e magnetismo - (Legge di Ohm - Circuiti derivati - Effetti della corrente - Magneti ed elettromagneti - Pile ed accumulatori - Elementi costitutivi di un apparecchio telefonico - Cenno sommario sulle operazioni che si rendono necessarie per il collegamento di due apparecchi - Linee aeree e cavi telefonici).

N. B. — Il tema sarà diviso in due parti: una per la geografia e l'altra per l'elettricità e magnetismo.

PROVA ORALE.

Oltre alla materia delle prove scritte:

a) Cultura specifica (Nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano - Carta del lavoro - Cenni sulle Corporazioni - Cenni sull'organizzazione del servizio telefonico in Italia).

b) Elementi di statistica (Concetto di statistica - Rilevazione e spoglio dei dati statistici).

Il Ministro: BENNI.

(1003)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 4003 in data 13 giugno 1936, portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a numero sei posti di veterinario condotto nei comuni di Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, Castenaso, Loiano, S. Agata Bolognese, Tossignano (Casalfiumanese - capoluogo) di questa Provincia, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Vista la nota del podestà di Loiano con cui si comunica la cessazione dal servizio di veterinario condotto di detto Comune del titolare dott. Tomaso Mazzanti per assumere la condotta del comune di S. Agata Bolognese;

Accertata la vacanza del posto;

Considerato che nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari e che pertanto deve essere nominato nel nuovo posto vacante il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella relativa graduatoria;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del predetto regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aldo Cassi è dichiarato vincitore per il posto di veterinario condotto del comune di Loiano.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: GUERRA.

(1002)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.